



Circolare Speciale **2/2023** Straordinaria pagine: 30

Legge di Bilancio 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43, la [L. 29.12.2022 n. 197](#), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore **dal 1.01.2023**.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge.

MISURE FISCALI

Modifiche al regime forfetario

c. 54

- È **umentato a 85.000 euro** (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfetario.
- Il regime forfetario cessa di avere applicazione **dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Tassa piatta incrementale (flat tax)

cc. 55-57

- Per il **solo anno 2023**, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e relative addizionali, **calcolata con l'aliquota del 15%** su una **base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro**, pari alla differenza tra il **reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023** e il **reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5%** di quest'ultimo ammontare.
- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova imposta sostitutiva.
- Nella **determinazione degli acconti** dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **determinata non applicando le disposizioni agevolative**.

Detassazione delle mance nel settore ricettivo e di somministrazione pasti

cc. 58-62

- Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, **costituiscono redditi di lavoro dipendente** e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **con l'aliquota del 5%**, **entro il limite del 25% del reddito percepito** nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
- Tali somme **sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi** di previdenza e assistenza sociale e **dei premi per l'assicurazione** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e **non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto**.
- Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
- L'imposta sostitutiva è **applicata dal sostituto d'imposta**.
- Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
- Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non superiore a euro 50.000**.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023

c. 63

- Per i **premi e le somme erogati nell'anno 2023**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015, è **ridotta al 5%**.

Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

c. 64

- È **differita al 1.01.2024** l'efficacia delle norme introduttive dell'imposta sul consumo dei manufatti monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (**plastic tax**) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (**sugar tax**).

Ammortamento fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio

cc. 65-71

- Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei **settori del commercio al dettaglio** sotto specificati, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del **coefficiente del 6%**.
- La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati.
- Le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
- Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e seguenti Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori citati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
- Le disposizioni si applicano per il **periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta**.

Iva 5% per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile

c. 72

- Si applica l'**aliquota Iva ridotta del 5%** alla cessione di prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e di alcuni prodotti per l'infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli.

Iva 10% applicabile sui pellet

c. 73

- Per l'anno 2023 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all'Iva con l'**aliquota del 10%**.

Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36

cc. 74, 75

- Sono prorogate **fino al 31.12.2023** le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con **meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro**, consistenti nell'**esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali** sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto).
- È prorogato **dal 31.12.2022 al 31.03.2023** il regime speciale introdotto dall'art. 64, c. 3 D.L. 73/2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni), **dal 50% fino all'80% della quota capitale**, qualora in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. Non si applica l'imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.
- È **prorogata al 31.03.2023**, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell'80%, l'applicazione dell'art. 35-bis D.L. 144/2022, che consente la concessione della garanzia alle categorie più fragili anche nel caso in cui il TEG sia superiore al TEGM.

Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica

c. 76

- Ai fini Irpef, si **detrae dall'imposta lorda**, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva** in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2023**, di **unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B** ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle **imprese che le hanno costruite**.
- La detrazione è pari al **50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta** in cui sono state sostenute le spese e **nei 9 periodi d'imposta successivi**.

Imposta sostitutiva su pensioni di fonte svizzera e del principato di Monaco

cc. 77-79

- Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, **percepiti da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani**, sono soggette alla medesima **imposta sostitutiva del 5%** prevista nel caso di intervento di intermediari residenti nella riscossione delle citate somme.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 153/2015 (30.09.2015). Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.
- A decorrere **dal 1.01.2023**, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, **percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani**, sono soggette a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi con l'aliquota **del 5%**.

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e lap

c. 80

- Con riferimento **anche all'anno d'imposta 2023**, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione Imu immobili occupati

cc. 81, 82

- **Sono esenti dal pagamento dell'Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili**, per i quali sia stata **presentata denuncia** all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (di cui agli artt. 614, c. 2 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
- Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Limiti alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese black list

cc. 84-86

- Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che **hanno avuto concreta esecuzione**, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione **nei limiti del loro valore normale**, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir.
- Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
- La limitazione al "valore normale" non si applica quando le imprese residenti in Italia **forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione**.
- Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo punto e ai sensi dell'art. 110, c. 9-bis Tuir sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
- L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la **possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove** di cui al primo punto. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. b) L. 212/2000.
- Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
- Le disposizioni si applicano **anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti** domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili da partecipate estere

cc. 87-95

- Gli utili e le riserve di utili **non ancora distribuiti alla data del 1.01.2023**, risultanti dal bilancio, dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati in società o enti esteri ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, relativo all'esercizio chiuso nel **periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2022**, sono **integralmente esclusi dalla formazione del reddito** del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, **a condizione che sia esercitata la specifica opzione**.
- L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'**ambito dell'attività di impresa**. I contribuenti assoggettati all'Ires possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con **aliquota del 9%**, degli utili e delle riserve di utile.
- I contribuenti **assoggettati all'Irpef** possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con **aliquota del 30%**, degli utili e delle riserve di utile.
- Le aliquote sono **ridotte di 3 punti percentuali** in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 e a condizione che gli stessi siano **accantonati per un periodo non inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto**. In caso di mancato rispetto delle condizioni, entro i 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata con l'aliquota ordinaria e l'imposta sostitutiva ridotta.
- L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 167, c. 2 Tuir
- L'opzione, che può essere **esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile**, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa **mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2022**. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022. Non è ammessa la compensazione.
- L'opzione è **efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022**.
- Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura ordinaria e ridotta.
- Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
- L'opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'art. 168-ter Tuir (branch exemption).

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

cc. 96-99

- I redditi diversi (plusvalenze) realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per **più della metà**, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da **beni immobili situati in Italia** si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
- La disposizione non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.
- Rientrano nei proventi tassabili (poiché non si applica l'esclusione di cui all'art. 5, c. 5 D.Lgs. 461/1997) i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato.
- Al fine dell'applicazione delle disposizioni **non si considerano** i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa (**immobili-merce**) nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa (**immobili strumentali**).
- Le disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dell'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

cc. 100-105

- Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, **entro il 30.09.2023**, assegnano o cedono ai soci **beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale**, o **beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione **che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa **anteriore al 1.10.2022**.
- Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che **entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici**.
- Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella **misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
- **Le riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%**.
- **Per gli immobili**, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle **rendite risultanti in catasto** dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986).
- In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l'applicazione dei moltiplicatori, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
- Il **costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote** possedute dai soci delle società trasformate deve essere **aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva**.
- Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all'art. 47, cc. 1 e 5-8 Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
- Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le **aliquote dell'imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa**.
- Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono **versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023**, mediante il modello F24.
- Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

c. 106

- Le disposizioni dell'art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l'**estromissione dei beni di imprese individuali** mediante il versamento di un'imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, **posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023**.
- I versamenti rateali dell'imposta **sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8%** applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024**.
- Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni **gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2023**.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

cc. 107-109

- Per i titoli, le quote o i diritti **negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023**, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, **con riferimento al mese di dicembre 2022**, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.
- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle **partecipazioni negoziate e non negoziate** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei **terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, applicando l'imposta sostitutiva del 16%**.
- Le imposte sostitutive possono essere **rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali** di pari importo, **a decorrere dal 15.11.2023**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la data del 15.11.2023**.

Agevolazioni piccola proprietà contadina

c. 110

- Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere **a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni** che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, **entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale** prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Agevolazioni trasferimenti di fondi rustici montani

c. 111

- Nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici **a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale**, sono soggetti alle **imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo**.
- Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, **si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni**; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
- Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle **cooperative agricole** che conducono direttamente i terreni.

Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

cc. 112-114

- I redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
- L'opzione è resa entro il 30.06.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.
- L'imposta sostitutiva è versata entro il 16.09.2023 dai soggetti intermediari abilitati, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
- L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31.12.2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.
- L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, di cui all'art. 7 D. Lgs. 461/1997.
- Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capitalizzazione), i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.
- L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.09.2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente.
- L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 2 D.L. 209/2002.
- I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1.01.2025.
- Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.

Contributo di solidarietà temporaneo extra profitti per il 2023

cc. 115-121

- Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito **per l'anno 2023** un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di **produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale**, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di **produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi**.
- Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
- Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal **codice ATECO 47.30.00**.
- Il contributo è dovuto se almeno il **75% dei ricavi** del periodo d'imposta **antecedente a quello in corso al 1.01.2023** deriva dalle attività indicate.
- Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'**aliquota pari al 50%** sull'ammontare della **quota del reddito complessivo** determinato ai fini Ires relativo al **periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023**, che **eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi** determinati ai sensi dell'Ires conseguiti **nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022**; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, **non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto** alla data di chiusura dell'esercizio **antecedente a quello in corso al 1.01.2022**.
- Il contributo di solidarietà dovuto è **versato entro il 6° mese successivo** a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30.06.2023.
- Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
- Il contributo di solidarietà **per l'anno 2022** di cui all'art. 37, c. 1 D.L. 21/2022 è dovuto solo se **almeno il 75% del volume**

d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività di:

- produzione di energia elettrica,
 - produzione di gas metano
 - estrazione di gas naturale,
 - rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
 - produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
 - importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
- Per il calcolo del contributo per il 2022, è posticipato **dal 31.03 al 30.04** il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l'assunzione di un valore di riferimento pari a zero).

Norme fiscali in materia di cripto-attività

cc. 126-137

- Nell'art. 67, c. 1 Tuir è inserita una nuova categoria di redditi diversi (posseduti dalle persone fisiche), costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante **rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività**, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta**. Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica.
- **Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.**
- Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il **corrispettivo percepito ovvero il valore normale** delle cripto-attività permutate e **il costo o il valore di acquisto**.
- Le **plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze**; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
- Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.
- I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono **assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione**.
- Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite **prima del 1.01.2023** si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 Tuir e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'art. 68, c. 5 Tuir. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'art. 68, c. 6 Tuir.
- Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita sono assoggettate a un'**imposta del 26% (regime dichiarativo)**.
- I rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività rientrano fra le operazioni per cui è possibile optare per l'applicazione dell'**imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato**. L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori). L'opzione per il **regime del risparmio amministrato** può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Nel caso in cui i soggetti deputati al pagamento dell'imposta sostitutiva non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione della stessa alle plusvalenze e agli altri redditi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È invece esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.
- Le cripto-attività sono incluse nell'elenco delle operazioni per le quali è possibile optare per il **regime del risparmio gestito** con applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. L'opzione è possibile sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali.
- Le cripto-attività rientrano tra le operazioni fiscalmente rilevanti ai fini degli obblighi a carico di intermediari (certificazione, comunicazioni), e tra le operazioni rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale nel caso di trasferimenti con l'estero.
- **Non concorrono alla formazione del reddito** ai fini Ires e Irap i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Tale disposizione si applica anche ai fini dell'Irap.
- Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività **posseduta alla data del 1.01.2023** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, **il valore normale a tale data**, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura **del 14%**.
- L'imposta sostitutiva è versata, mediante modello F24, **entro il 30.06.2023**. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un **massimo di 3 rate annuali** di pari importo, **a partire dal 30.06.2023**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Regolarizzazione della detenzione di cripto-attività

cc. 138-143

- I soggetti che **non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati** possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- I soggetti che **non hanno realizzato redditi** nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza, indicando le attività detenute **al termine di ciascun periodo d'imposta** e versando la sanzione per l'omessa indicazione nella **misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno** del valore delle attività non dichiarate.
- I soggetti che **hanno realizzato redditi** nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza e il pagamento di un'imposta sostitutiva, **nella misura del 3,5%** del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, **pari allo 0,5%** per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione.
- Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza nonché le modalità di attuazione delle disposizioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività oggetto di emersione e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5, c. 2 D.L. 167/1990.

Imposta di bollo comunicazioni su rapporti con cripto-attività

cc. 144-147

- Sono soggette all'**imposta di bollo del 2 per mille** anche le comunicazioni obbligatorie relative alle cripto-attività (incluse tra i prodotti finanziari).
- A decorrere **dal 2023**, in luogo dell'imposta di bollo del 2 per mille di cui all'art. 13 della parte I della tariffa allegata al Dpr 642/1972, si applica **un'imposta sul valore del 2 per mille delle cripto-attività** detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nei casi in cui le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Controlli sull'attribuzione delle nuove partite Iva

cc. 148-150

- L'Agenzia delle Entrate effettua specifiche **analisi del rischio** connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate **invita il contribuente a comparire di persona** presso il medesimo ufficio per **esibire le scritture contabili** di cui agli artt. 14 e 19 Dpr 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.
- In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di **cessazione della partita Iva**.
- Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione disposta per effetto dei controlli, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, **solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro**.
- In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
- Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi delle nuove disposizioni è soggetto alla **sanzione amministrativa di euro 3.000**, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

c. 151

- Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'Economia (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un **cessionario non soggetto passivo Iva** è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i **dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate**.

Responsabilità in reverse charge per operazioni Iva inesistenti

c. 152

- In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette a Iva applicata mediante **inversione contabile**, quando l'**esecuzione delle operazioni inesistenti impongibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode** del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, le relative disposizioni di "neutralità" non si applicano e il **cessionario o committente è punito con la sanzione pari al 90%** dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore **con la sanzione tra 250 euro e 10.000 euro**, con **riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre**.

Stabile organizzazione in Italia (Investment Management Exemption)

c. 255

- Si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente (e quindi non configura stabile organizzazione) il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, **in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate**, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, **abituamente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione**, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
- Le disposizioni si applicano a condizione che:
 - a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate **siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni fiscali con l'Italia** (elenco di cui all'art. 11, c. 4, lett. c) D.Lgs. 239/1996);
 - b) il veicolo di investimento non residente **rispetti i requisiti di indipendenza**;
 - c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a), **non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo** del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25%. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;
 - d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una **remunerazione supportata dalla documentazione idonea**. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'art. 110, c. 7 Tuir.
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le disposizioni di attuazione.
- Al ricorrere delle condizioni descritte, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.

Aliquota d'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle assicurazioni

c. 264

- **Dal 2023** aumenta **dallo 0,45 allo 0,50** l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.

Estensione del principio di derivazione rafforzata per la correzione di errori contabili

cc. 273-275

- L'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" di cui all'art. 8 D.L. 73/2022 alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che **sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti**, sussistendo gli altri presupposti di legge, **sia con riferimento alle imposte sui redditi, sia all'Irap**.
- Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22.06.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022).

Contabilità semplificata

c. 276

- Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono **elevate da 400.000 a 500.000 euro** per le imprese che esercitano la **prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività**.

Proroga bonus mobili

c. 277

- È **umentata da 5.000 euro a 8.000 euro** la misura della detrazione per il 2023 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche

c. 365

- È **prorogata al 31.12.2025** la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
- Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la **maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3** del valore millesimale dell'edificio.

Imposta locale immobiliare autonoma Friuli Venezia-Giulia

cc. 834-836

- Per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applica, a decorrere **dal 1.01.2023**, la L.R. 14.11.2022, n. 17, riguardante l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
- Analogamente all'IMU, all'IMI e all'IMIS delle Province autonome, l'ILIA dovuta per gli immobili strumentali è **deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022**.

Aliquote Imu

c. 837

- È affidata a un decreto del Ministero dell'Economia la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, **si applicano le aliquote di base Imu e non quelle vigenti nell'anno precedente.**

Proroga Superbonus al 110%

cc. 894-895

- È confermata l'applicazione della detrazione fiscale **nella misura del 110%** (anziché nella misura ridotta del 90%) **anche nel 2023** per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:
 - a) interventi **diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, **alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
 - b) interventi **effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in **data antecedente al 18.11.2022**, sempre che tale data **sia attestata**, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA**;
 - c) interventi **effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una **data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022**, sempre che tale data **sia attestata**, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA**;
 - d) interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione degli edifici**, per i quali **alla data del 31.12.2022** risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
- Tali disposizioni entrano **in vigore il 29.12.2022.**

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione agevolata avvisi bonari

cc. 153-161 e 163-165

- Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021**, richieste a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni** (con le **comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972**), per le quali il termine di pagamento di cui all'art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 **non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023**, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
- Sono dovute le **sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo**.
- Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997, ovvero **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva contenente l'imposta rideterminata a seguito dell'esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
- **Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni**, richieste con le comunicazioni previste dagli **artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972**, il cui **pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023** possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
- Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni **relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, **i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno**.
- Il pagamento delle somme da versare può essere **rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo a prescindere dall'importo dovuto.
- I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'Iva già sospesi da precedenti provvedimenti e **con scadenza il 22.12.2022** si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione **entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022** e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
- Le disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

Regolarizzazione irregolarità formali

cc. 166-173

- **Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, **commesse fino al 31.10.2022**, possono essere regolarizzate mediante il versamento di **una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**.
- Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, **entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024**.
- La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e **con la rimozione delle irregolarità od omissioni**.
- Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
- La procedura **non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato**.
- Con riferimento alle violazioni formali **commesse fino al 31.10.2022**, oggetto di un processo verbale di constatazione, **i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni**.
- Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti **divenuti definitivi alla data del 1.01.2023**.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento

cc. 174-178

- Con riferimento ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti**, possono essere regolarizzate con il **pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili** previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
- Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in **8 rate trimestrali di pari importo** con scadenza della prima rata fissata al **31.03.2023**. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il **30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo** di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
- La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1ª rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all'art. 36-ter Dpr 600/1973.
- La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1ª rata **entro il 31.03.2023** e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del 3° anno successivo** a quello di decadenza della rateazione.
- La regolarizzazione **non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato**.
- Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di attuazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione

cc. 179-185

- Con riferimento ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, per gli **accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023**, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione **non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023**, le **sanzioni si applicano nella misura di 1/18** (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.
- Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento **notificati entro il 31.03.2023**.
- Gli **avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023** e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, **entro il 31.03.2023**, sono definibili in acquiescenza con la **riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate**. Le disposizioni si applicano anche **agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023** e a quelli **notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023**, con il pagamento delle **sanzioni nella misura di 1/18** delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
- Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 218/1997 non derogate.
- Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

cc. 186-205

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane**, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, **alla data del 1.01.2023**, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.
- In caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado, la controversia può essere definita con il **pagamento del 90%** del valore della controversia.
- In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1.01.2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - a) **del 40%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1° grado;
 - b) **del 15%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 2° grado.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata.
- Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un **importo pari al 5%** del valore della controversia.

- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il **pagamento del 15%** del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, **depositata alla data del 1.01.2023**, e con il **pagamento del 40%** negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
- La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte **entro la data del 1.01.2023** e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023; nel caso in cui gli importi **dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale**, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo, con decorrenza dal 1.04.2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30.06.2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.
- Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della 1ª rata **entro il termine previsto del 30.06.2023**. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- **Entro il 30.06.2023** per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
- Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato **anteriormente alla data del 1.01.2023**.
- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il **processo è sospeso fino al 10.07.2023** ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1ª rata.
- Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Per le controversie definibili **sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, **nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data del 1.01.2023 e il 31.07.2023**.
- L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere **notificato entro il 31.07.2024** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è **impugnabile entro 60 giorni** dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione **entro 60 giorni** dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
- Per i processi dichiarati estinti in quanto è stata presentata la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è **di 60 giorni** dalla notificazione.
- La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatto salvo che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato anche in eccesso. Con uno o più provvedimenti della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione.
- Resta ferma, in alternativa a quella nuova, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'art. 5 L. 130/2022.
- **Ciascun ente territoriale** può stabilire, **entro il 31.03.2023**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, **l'applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente** o un suo ente strumentale.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

cc. 206-212

- In **alternativa** alla definizione agevolata delle controversie, le controversie **pendenti alla data del 1.01.2023** innanzi alle corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, possono essere definite, **entro il 30.06.2023**, con l'accordo conciliativo fuori udienza (art. 48 D. Lgs. 546/1992).
- A tale accordo conciliativo si applicano le **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo** previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
- Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della 1ª rata deve essere effettuato **entro 20 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 D. Lgs. 218/1997, con un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della 1ª rata. Sull'importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.
- In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la 1ª, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
- Si applica, in quanto compatibile, l'art. 48 D. Lgs. 546/1992 in tema di conciliazione fuori udienza.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

cc. 213-218

- In **alternativa** alla nuova definizione agevolata delle controversie tributarie, nelle controversie tributarie **pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, **entro il 30.06.2023**, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
- La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni **ridotte ad 1/18 del minimo** previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
- La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute **entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
- È esclusa la compensazione.
- La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
- Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 390 c.p.c.
- Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

cc. 219-221

- Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:
 - a) delle rate successive alla 1ª relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, **scadute alla data del 1.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione**, mediante il versamento integrale della sola imposta;
 - b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992), **scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione**, mediante il versamento integrale della sola imposta.
- La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro il 31.03.2023** oppure con il versamento di un **numero massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo con scadenza della 1ª rata il 31.03.2023. Sull'importo delle rate successive alla 1ª, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.
- In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono i relativi effetti e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per ritardati o omessi versamenti del 30%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione

cc. 222-230

- Sono automaticamente annullati, **alla data del 31.03.2023**, i debiti di importo residuo, **alla data del 1.01.2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi** per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2015** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio)
- Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, **entro il 30.06.2023**, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica.
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 529 L. 228/2012, che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/1999 in materia di scarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
- Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.
- Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
- **Dalla data del 1.01.2023 fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti.**
- Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.
- Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi per le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, di crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e di multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (ossia dazi e diritti doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e all'Iva riscossa all'importazione.
- Relativamente ai debiti di **importo residuo, alla data del 1.01.2023, fino a 1.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2015** dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
- Relativamente alle **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano **limitatamente agli interessi**, comunque denominati; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
- Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici **previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni, con provvedimento adottato da essi entro il 31.01.2023** nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione. Entro lo stesso termine del 31.01.2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- **Dalla data del 1.01.2023 fino al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti** oggetto dell'agevolazione e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 1.01.2000 al 30.06.2022

cc. 231-252

- Fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 30.06.2022** possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- Il pagamento delle somme è effettuato **in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate**, la 1^a e la 2^a delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
- In caso di pagamento rateale, **sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo**; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 Dpr 602/1973.
- L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30.04.2023**, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, **entro il limite massimo di 18 rate**.
- Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il

giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

- **Entro il 30.04.2023** il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.
- Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni;
 - g) si applica la disposizione di cui all'art. 54 D.L. 50/2017 che consente il rilascio del Durc a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
- **Entro il 30.06.2023**, l'agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito Internet dell'agente della riscossione.
- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
- Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:
 - a) **alla data del 31.07.2023** le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione sono automaticamente revocate;
 - b) il pagamento della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione **determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, **superiore a 5 giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
- Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
- Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
 - c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- Per le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
- Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la **disciplina dei crediti prededucibili**.
- Possono essere estinti, secondo le disposizioni in esame, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017** oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge ai sensi delle discipline relative alla rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio
- A seguito del pagamento delle somme, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
- Le disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati,

previe apposite delibere dei medesimi enti approvate e pubblicate nei rispettivi siti Internet istituzionali entro il 31.01.2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità

cc. 253-254

- Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2022**, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono presentate:
 - per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, **entro il 31.12.2028**;
 - per quelli consegnati dal 2006 al 2010, **entro il 31.12.2029**;
 - per quelli consegnati dal 2011 al 2015, **entro il 31.12.2030**;
 - per quelli consegnati dal 2016 al 2020, **entro il 31.12.2031**;
 - per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, **entro il 31.12.2032**.
- L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote nei seguenti casi:
 - a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
 - b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;
 - c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
 - d) esaurimento delle attività di recupero;
 - e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
 - f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5%.
- Alle comunicazioni anticipate di inesigibilità si applicano le disposizioni dei cc. 684, 2° periodo, 685 e 688 L. 190/2014, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al c. 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico.

MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

c. 281

- L'esonero parziale previsto dall'art. 1, c. 121 L. 234/2021 **della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti** pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, previsto per il 2022 è prorogato **per i periodi di paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023, nella misura del 2%** se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di **2.692 euro** e al **3%** se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di **1.923 euro**.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

c. 282

- Sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET (art. 1, c. 352 L. 234/2021), istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei **lavoratori dello spettacolo** in ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni lavorative.

Disposizioni in materia di pensione anticipata

cc. 283-285

- In **via sperimentale per il 2023**, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di **un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni** ("pensione anticipata flessibile").
- Il diritto conseguito **entro il 31.12.2023** può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
- Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo **non superiore a 5 volte** il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24, c. 6 D.L. 201/2011.
- Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS.
- La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, **nel limite di 5.000 euro lordi annui**.
- Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che **maturano entro il 31.12.2022** i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **dal 1.04.2023**.
- Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che **maturano dal 1.01.2023** i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **trascorsi 3 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
- I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti:
 - a) entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **dal 1.08.2023**;
 - b) dal 1.01.2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **trascorsi 6 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data del 1.08.2023;
- Per i dipendenti pubblici la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi e la maturazione dei requisiti non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento.
- Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
- Le disposizioni non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

cc. 286-287

- I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla disciplina transitoria per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile **possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico** relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
- Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
- Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto ministeriale.

Ape sociale

cc. 288-291

- È prorogata l'applicazione dell'Ape sociale di cui alla L. 232/2016 **fino al 31.12.2023**.
- Anche per il 2023 è confermata la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all'allegato 3, annesso alla legge di Bilancio 2022, di **accedere all'Ape sociale** qualora svolgano tali attività da **almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7**, e siano in possesso di un'**anzianità contributiva di almeno 36 anni** (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).
- Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 165, 2° e 3° periodo L. 205/2017, che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale, sono applicabili anche con riferimento ai soggetti che si troveranno nelle condizioni indicate nel corso del 2023.

Opzione donna

c. 292

- L'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, denominato "Opzione donna" è esteso alle lavoratrici che abbiano **maturato entro il 31.12.2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un'età anagrafica di almeno 60 anni** (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
 - assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - abbiano una riduzione della capacità lavorativa **uguale o superiore al 74%** (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
 - siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Benefici economici per soggetti esposti all'amianto

c. 293

- **Dal 1.01.2023** è incrementato l'importo di talune prestazioni aggiuntive erogate dall'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all'esposizione all'amianto. Nel dettaglio:
 - **è elevata dal 15 al 17%** la misura percentuale, calcolata sulla rendita già in godimento, della prestazione aggiuntiva erogata dall'INAIL ai soggetti (o ai superstiti) già titolari di una rendita riconosciuta dallo stesso Istituto (o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo) per una patologia asbesto correlata;
 - **è aumentato da 10.000 a 15.000 euro** l'importo della prestazione una tantum che l'INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1.01.2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale.

Esonero contributivo per assunzioni di beneficiari reddito di cittadinanza

cc. 294-296, 299

- Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, **dal 1.01.2023 al 31.12.2023**, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, **per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, **nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
- L'esonero è riconosciuto **anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023**.
- L'esonero è alternativo a quello previsto dall'art. 8 D.L. 4/2019 nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza.
- L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani e personale femminile

cc. 297-298

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo totale di cui all'art. 1, c. 10 L. 178/2020 si applica anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato **effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023 di giovani, che non hanno compiuto il 36° anno di età**. Per tali assunzioni, il limite massimo di **importo è elevato a 8.000 euro**.
- Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 16 L. 178/2020, si applica anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è elevato a 8.000 euro.
- L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

c. 300

- È prorogato **dal 31.12.2022 al 31.12.2023** il termine entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'**esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, **con età inferiore a 40 anni**.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Lavoro agile per lavoratori fragili

c. 306

- **Fino al 31.03.2023**, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Perequazione delle pensioni e incremento delle pensioni pari o inferiore al minimo

cc. 309-310

- Per il **periodo 2023-2024** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
 - a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
 - b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) **nella misura dell'85%** per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 2) **nella misura del 53%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 3) **nella misura del 47%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 4) **nella misura del 37%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 10 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 5) **nella misura del 32%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
- Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1.01.2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è **riconosciuto in via transitoria un incremento**, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima del 1.01.2023, **di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024**. L'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
- Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31.12.2023 e al 31.12.2024.

Reddito di cittadinanza

cc. 313-319

- In vista della **soppressione di tale istituto dal 2024**, dal 1.01.2023 la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta **nel limite massimo di 7 mensilità**. Tale riduzione non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.
- I percettori del reddito di cittadinanza di età **tra i 18 e i 65 anni**, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, **devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi**, in un corso di

formazione o di riqualificazione professionale di cui alla L. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, è prevista la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

- A decorrere **dal 1.01.2023**, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di **età compresa tra 18 e 29 anni** che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione scolastica, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione.
- I medesimi beneficiari decadono, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza **qualora non accettino la prima offerta di lavoro**, anche se perviene nei primi 18 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza.
- La componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, è **erogata direttamente al locatore dell'immobile** risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.
- Il maggior reddito da lavoro percepito svolgendo lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Pertanto, sono comunicati all'INPS, ai fini della decurtazione dell'importo spettante, solo i redditi eccedenti tale limite massimo, con riferimento alla parte eccedente.
- I comuni devono impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale (e non più almeno 1/3 di essi), nell'ambito dei progetti utili alla collettività.

Misure di semplificazione in materia di ISEE

c. 323

- **Fino al 31.12.2022** permane la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma, a **decorrere dal 1.07.2023**, la presentazione della DSU da parte del cittadino **avviene prioritariamente in modalità precompilata** fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

Proroga CIGS per imprese in crisi

c. 329

- È prorogata **per il 2023**, nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un **periodo massimo di 12 mesi** (art. 44 D.L. 109/2018) qualora sussistano prospettive di cessione dell'attività e riassorbimento occupazionale.

Prestazioni occasionali

cc. 342-354

- È **elevato da 5.000 a 10.000 euro** nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, **con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.**
- La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di **discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.**
- Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato **superiore a 10** (anziché 5) ed è venuta meno la deroga prevista per aziende alberghiere e turistiche, nonché quella relativa al settore agricolo.
- È abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sono altresì abrogate le altre disposizioni specificatamente previste per il ricorso alle prestazioni occasionali in ambito agricolo.
- Per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, **per il biennio 2023-2024 è ammesso il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.**
- Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad **attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore**, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura **nei 3 anni precedenti** all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:
 - a) **persone disoccupate**, nonché **percettori** della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (**NASpl**) o dell'indennità di disoccupazione denominata **DIS-COLL**, o del **reddito di cittadinanza** ovvero percettori di **ammortizzatori sociali**;
 - b) **pensionati** di vecchiaia o di anzianità;
 - c) **giovani con meno di 25 anni di età**, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
 - d) **detenuti o internati**, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in **semilibertà** provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
- Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
- L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno

al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

- Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, **all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria**.
- L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.
- Per il lavoratore il compenso erogato è **esente da qualsiasi imposizione fiscale**, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
- L'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.
- L'informativa sul rapporto di lavoro al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.
- Il datore di lavoro effettua all'Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Inps e dall'Inail.
- In caso di superamento del limite di durata previsto, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida.

Assegno unico e universale per i figli a carico

cc. 357-358

- Diventano permanenti, al fine della misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico, le equiparazioni, già previste fino al 31.12.2022, rispettivamente:
 - **tra il figlio minorenni a carico e il figlio disabile e a carico senza limiti di età**, per la misura base dell'assegno;
 - **tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, disabile e a carico**, per la maggiorazione dell'assegno.
- È previsto un importo aggiuntivo della maggiorazione per nuclei con Isee fino a € 25.000 per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità. **L'importo aggiuntivo è pari a 120 euro mensili**.
- È introdotto, con decorrenza **dal 1.01.2023**, un **incremento del 50%** della misura dell'assegno, commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età fino a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.
- Dal 1.01.2023 è **elevata da 100 a 150 euro mensili** la maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Congedo parentale

c. 359

- L'indennità per congedo parentale è **elevata nella misura dell'80% della retribuzione**, in alternativa tra i genitori, per massimo un mese fino al 6° anno di vita del bambino.

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Crediti d'imposta per acquisto di energia e gas

cc. 2-9

- Alle imprese a **forte consumo di energia elettrica**, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **4° trimestre dell'anno 2022** e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in **misura pari al 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre dell'anno 2023**.
- Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese citate e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
- Alle imprese **dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica**, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in **misura pari al 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre dell'anno 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al **4° trimestre dell'anno 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese a **forte consumo di gas naturale** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **1° trimestre solare dell'anno 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre dell'anno 2022 e nel 1° trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, **entro 60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
- I crediti d'imposta sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000.
- I crediti d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap** e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- I crediti d'imposta **sono cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d'imposta **sono cedibili, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni dell'art. 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

Superbonus per impianti fotovoltaici di Onlus

c. 10

- La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136, c. 1, lett. b) e c) (Immobili e aree di notevole interesse pubblico), e all'art. 142, c. 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico) D.Lgs. 42/2004.
- Fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus previsto per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'applicazione della disciplina che estende la detrazione agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche, avviene **fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110%**.

Azzeramento oneri di sistema nel settore elettrico per 1° trimestre 2023

cc. 11 e 12

- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, **per il 1° trimestre 2023**, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con **potenza disponibile fino a 16,5 kW**.

Riduzione Iva nel settore del gas

cc. 13 e 14

- In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023** sono assoggettate all'**aliquota Iva del 5%**.
- Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.
- Le disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo **dal 1.01.2023 al 31.03.2023**.

Riduzione oneri generali nel settore del gas per 1° trimestre 2023

c. 15

- Al fine di contenere, per il **1° trimestre dell'anno 2023**, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

Estensione riduzione Iva al teleriscaldamento

c. 16

- In deroga alle disposizioni del Dpr 633/1972, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023**, sono assoggettate all'Iva con l'**aliquota del 5%**.
- Qualora tali forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

Bonus sociale elettrico e gas

cc. 17-19

- Per l'**anno 2023**, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al D.Mise 28.12.2007 e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, i nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 **fino a 15.000 euro**.
- Per il **1° trimestre dell'anno 2023**, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al D.Mise 28.12.2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni, tenendo conto del valore dell'ISEE.

Credito di imposta per acquisto di carburanti in agricoltura e pesca

cc. 45-50

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'**attività agricola e la pesca** e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al **codice ATECO 01.61** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in **misura pari al 20%** della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel **1° trimestre solare dell'anno 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.
- Il contributo è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 1° trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il **riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali**.
- Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è **cedibile, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Modalità di utilizzo credito di imposta per acquisto di carburanti in agricoltura

c. 51

- Il credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel **3° trimestre solare dell'anno 2022** è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 entro la **data del 31.03.2023**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è **cedibile, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31.03.2023.

Aiuti al settore del vetro di Murano

cc. 52, 53

- È rifinanziato il fondo istituito dalla legge di Bilancio 2022 per la concessione di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid e dagli aumenti dei prezzi energetici. Un decreto dovrà individuare criteri e modalità di riparto delle risorse tra domande nuove e domande già presentate sulla base del D.Mise 29.03.2022, ma non finanziate in tutto o in parte.

ALTRE DISPOSIZIONI

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

cc. 265-266

- È prorogato dal **31.12.2022 al 31.12.2023** il credito d'imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, con un contestuale aumento delle relative risorse.

Credito di imposta nelle ZES

c. 267

- È prorogato al **31.12.2023** il credito d'imposta per investimenti nelle ZES (zone economiche speciali).

Credito d'imposta potenziato per R&S nel Mezzogiorno

cc. 268-269

- È prorogato al **31.12.2023** il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Credito d'imposta impianti di compostaggio nel Mezzogiorno

c. 270

- È prorogato al **31.12.2023** il credito d'imposta del 70% per l'installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, istituito dall'art. 1, c. 831 L. 234/2021.

Proroga termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di R&S

cc. 271-272

- I soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo di cui all'art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021 del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate **entro il 30.11.2023** (anziché il 31.10.2023).
- Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate. È eliminato il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all'ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.

Rinegoziazione mutui ipotecari

c. 322

- Sono riaperti **fino al 31.12.2023** i termini di operatività della disciplina contenuta nel D.L. 70/2011 che consente di **rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima del 1.01.2023**, assicurando l'applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

Limite all'utilizzo del contante

cc. 384-388

- Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a **decorrere dal 1.01.2023 aumenta a 5.000 euro**.
- Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l'imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni.
- Con decreto del Ministro dell'Economia è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di **valore fino a 30 euro** a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

c. 395

- È prorogato al **31.12.2023** il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla L. 205/2017 e l'**importo massimo è aumentato da 200.000 euro a 500.000 euro**.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

c. 423

- È prorogato al **30.09.2023** il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057 L. 178/2020 per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo **ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022** e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.
- Per tali investimenti il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nella misura del **40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - nella misura del **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
 - nella misura del **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Sospensione aggiornamento sanzioni del Codice della strada

c. 497

- È sospeso, **per gli anni 2023 e 2024**, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada.

Bonus psicologo

c. 538

- Il bonus psicologo, previsto dall'art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 per l'anno 2022, è riconosciuto **anche per l'anno 2023** e per gli anni seguenti.
- Il contributo, per gli anni 2023 e seguenti, ha un **limite massimo di 1.500 euro** a persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Aiuti di Stato Covid corrisposti in eccedenza

cc. 595-602

- Sono elencate le misure legislative agevolative interessate dalle disposizioni sul recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1). Si tratta essenzialmente di misure introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico.
- Gli aiuti elencati, fruiti alle condizioni e nei limiti del Quadro (Sezione 3.1), possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1).
- In caso, invece, di superamento dei massimali ivi previsti, è previsto, in primo luogo, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi.
- In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
- Non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione.
- Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell'obbligo di restituzione degli aiuti eccedenti, si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato "de minimis".
- Un decreto del Ministro del Turismo definirà le modalità di attuazione della norma.
- Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

Sport bonus

c. 614

- È prorogato **per tutto il periodo d'imposta 2023**, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta (Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato dall'art. 1, cc. 621-626 L. 145/2018.

Bonus sponsorizzazioni sportive

c. 615

- Il contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, previsto dall'art. 81 D.L. 104/2020, è applicabile **anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01 al 31.03.2023**.
- **Per il 1° trimestre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, **non può essere comunque superiore a 10.000 euro**.

“Carta della cultura Giovani” e “Carta del merito”

c. 630

- La previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (c.d. “18app”) è sostituita con:
 - la «**Carta della cultura Giovani**», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con **ISEE non superiore a 35.000 euro**, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età;
 - la «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, **non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età**, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Tale Carta è cumulabile con la «Carta della cultura Giovani».
- Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.
- Le due nuove Carte sono istituite a decorrere dall’anno 2023 e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
- Le somme assegnate con le Carte **non costituiscono reddito imponibile** del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
- Con decreto sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati della raccolta differenziata

cc. 685-690

- Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è riconosciuto un **credito d’imposta nella misura del 36%** delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
 - prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
 - imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
- Il credito d’imposta è riconosciuto **fino a un importo massimo annuale di euro 20.000** per ciascun beneficiario, **nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui** per gli anni 2024 e 2025.
- Il credito d’imposta è **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5 Tuir).
- Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
- Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Proroga esenzioni Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

cc. 746-748

- Sono **prorogate per il 2023** le esenzioni di carattere fiscale previste dall’art. 46 D.L. 50/2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della Zona franca istituita da nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una **riduzione del fatturato di almeno il 25%** nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica **entro il 31.12.2021**.

Sisma 2016 nel Centro Italia

cc. 750-751

- Sono prorogate alcune misure di favore per le zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016-2017:
 - le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31.12.2023 **sono esenti dalle imposte di bollo e di registro**;
 - gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili **non concorrono all’imponibile Irpef/Ires** fino all’anno d’imposta 2022 e **sono esenti dall’Imu** fino al 2023;
 - le attività con sede legale od operativa nei territori del cratere sono esenti dai canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari anche nel 2023.

Sisma 2012 in Emilia

c. 768

- È prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, **non oltre il 31.12.2023**, l’**esenzione Imu** per i fabbricati situati in determinati comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Occupazione di suolo pubblico per settore della ristorazione

c. 815

- È prorogata **fino al 30.06.2023** la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l'emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l'ordinaria tempistica per la loro rimozione.

Clausola di salvaguardia

c. 903

- Le disposizioni della L. 197/2022 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2001.

Entrata in vigore

Art. 21

- La L. 29.12.2022 n. 197 è in vigore **dal 1.01.2023**.